

**Inidoneità all'insegnamento – cessazione delle cause – istanza di riammissione in servizio come docente – diniego dell'amministrazione - valutazione discrezionale dell'opportunità della riammissione.**

L'art. 132, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nell'indicare i casi in cui è consentito procedere alla riassunzione, ricollega tale eventualità non a un dovere, che ricade sull'amministrazione tutte le volte in cui un dipendente, che ne abbia i requisiti formali, formuli una semplice richiesta in tal senso, bensì a un potere della stessa, cui si riannoda una mera facoltà del soggetto pubblico datoriale di provvedere nel senso auspicato dall'ex dipendente.

A tal fine appare, pertanto, necessaria (oltre alla verifica preliminare della sussistenza dei presupposti di legge, cui è subordinata in genere la riammissione in servizio) la previa valutazione dei requisiti soggettivi dell'interessato e dell'opportunità della ricostituzione del rapporto di impiego, in relazione alle contingenti esigenze organizzative e di servizio dell'amministrazione.

\*\*\*

N. 00486/2010 REG.SEN.

N. 05765/1994 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5765 del 1994, proposto da:  
XXX, rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], presso cui è elettivamente domiciliato in Milano,  
via [omissis];

contro

il Provveditorato agli Studi di Como e il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 1136 del 25 ottobre 1994 con cui il Provveditore agli Studi di Como ha

respinto l'istanza di riammissione in servizio del ricorrente;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera n. 116 del 19 ottobre 1984 del Consiglio scolastico provinciale di Como, richiamata nel provvedimento impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Como e del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010, la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

1. Il ricorrente, insegnante elementare dall'anno scolastico 1964/65, con inquadramento in ruolo dal 1 ottobre 1975, è cessato dal servizio in data 1 maggio 1984 ai sensi dell'art. 122 del D.P.R. n. 417/1974 in quanto, sottoposto d'ufficio a visita medica collegiale, è stato giudicato, dal Collegio medico interno dell'Ospedale Militare Principale di Milano, "permanentemente non idoneo all'insegnamento; idoneo per eventuali altri incarichi".

In data 14 gennaio 1991, essendo migliorate le proprie condizioni psico-fisiche, ha chiesto la riammissione in servizio come docente.

Tale istanza è stata respinta con nota del Provveditore agli Studi di Como del 21 gennaio 1991, con cui si comunicava l'indisponibilità di posti e l'impossibilità di prendere in esame domande di riammissione fino all'anno 1993/94 ai sensi della Circolare Ministeriale n. 194 del 20 luglio 1990.

La domanda è stata reiterata in data 12 gennaio 1994, con richiesta di sottoposizione a visita collegiale per accertare la guarigione, ed è stata respinta, in considerazione del parere contrario reso dal Consiglio Scolastico, con provvedimento impugnato e sospeso da Questo Tribunale in precedente giudizio, in seguito al quale l'amministrazione, richiamata la delibera n. 118 del 19 ottobre 1994 del Consiglio Scolastico Provinciale, ha riadottato l'atto di rigetto motivando con: il ritardo nella proposizione della domanda; il lungo tempo trascorso dal ricorrente fuori dalla scuola; l'essere proprio il tipo di attività svolta una delle concause della patologia manifestatasi; la mancata documentazione, da parte del richiedente, sia della ritrovata idoneità a svolgere un lavoro psicologicamente impegnativo quale quello di insegnante elementare, sia del puntuale aggiornamento necessario alla luce dei cambiamenti che hanno investito la scuola elementare nell'ultimo decennio.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il ricorrente lo ha impugnato con il ricorso in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

Si sono costituite le amministrazioni intimato chiedendo la reiezione dell'istanza cautelare e del ricorso.

Con ordinanza n. 626 dell'8 marzo 1995 la Sezione, dopo attività istruttoria finalizzata ad acquisire chiarimenti dall'amministrazione e ad accertare l'esistenza di un posto disponibile in cui collocare il

ricorrente, ha sospeso il provvedimento impugnato e, in ottemperanza a tale provvedimento, l'amministrazione, in data 6 novembre 1995, ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente, assegnandolo alla scuola elementare di [omissis].

Depositati dalle parti ulteriori documenti e scritti difensivi, all'udienza pubblica del 27 gennaio 2010, sulle conclusioni ivi precisate dal difensore del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si deduce: Violazione e falsa applicazione dell'art. 516 D. Lgs. 297/94; dell'art. 115, comma 2, D.P.R. 414/1974 e dell'art. 132, D.P.R. 3/1957; Eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di motivazione.

In sintesi il ricorrente contesta: a) che la domanda sia tardiva in quanto la relativa disciplina non prevede alcun termine subordinando la riammissione in servizio alla sola disponibilità della cattedra; b) che la lontananza dal servizio affermata dall'amministrazione, pur essendo connaturale allo stato patologico, tuttavia non sussiste avendo egli svolto attività di insegnamento nella direzione didattica di [omissis] nell'anno 1988/89 e che il ritardo nella riammissione in servizio, chiesta fin dal 14 gennaio 1991, è imputabile all'amministrazione; c) che l'affermazione secondo cui l'attività di insegnamento è concausa della malattia è incongrua atteso che la riammissione in servizio presuppone un nuovo accertamento medico-legale di idoneità rispetto al quale è neutrale ogni circostanza pregressa; d) che il totale recupero psico-fisico è stato documentato con certificati medici; e) che l'affermazione circa il mancato aggiornamento è illogica atteso che i corsi di aggiornamento sono riservati ai docenti in servizio.

La parte resistente ha depositato in giudizio una nota, inviata all'Avvocatura dello Stato, in cui precisa che il diniego di riammissione in servizio è stato motivato da ragioni didattiche, avendo considerato preminente l'interesse degli alunni e della scuola, rispetto a quello del singolo insegnante.

Nella memoria conclusiva l'amministrazione ha evidenziato che il provvedimento di riammissione in servizio è atto altamente discrezionale e, nel caso di specie, è adeguatamente motivato.

3. Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per motivi di salute ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 417/94.

Ai sensi dell'art. 515 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (T.U. Istruzione), al personale docente, educativo, direttivo e ispettivo "si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali... Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore..."

Il Testo Unico degli Impiegati civili dello Stato, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, cui la surriportata norma rinvia, all'art. 132, per quanto in questa sede di interesse, dispone: "L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere

riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. .... La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale”.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 1994, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute.

Dall'esame della documentazione in atti risulta che la patologia da cui il XXX era affetto consisteva in una “sindrome depressiva con elementi atipici dell'ideazione” che lo ha reso permanentemente inidoneo all'insegnamento: così nel referto del Collegio Medico Interno dell'Ospedale Militare Principale di Milano del 7 maggio 1984.

I certificati medici prodotti dal ricorrente, tutti di specialisti psichiatri o neurologi, si esprimono nel senso che il paziente “può ritenersi idoneo” all'insegnamento (cfr. certificato del dott. [omissis] in data 28 settembre 1990).

Alla luce di siffatta documentazione e delle nozioni di comune esperienza, per cui la depressione è patologia ad andamento ciclico, non appaiono prive di fondamento le preoccupazioni dell'amministrazione di attribuire preminenza all'interesse degli allievi.

Né appare un fuor d'opera l'aver considerato, il Consiglio Scolastico Provinciale nella delibera n. 118 del 19 ottobre 1994, che la lontananza dalla scuola per tanti anni, indipendentemente dall'individuazione delle relative cause, abbia prodotto al contempo sia il mancato adeguamento agli standard di professionalità richiesti per una tipologia di insegnamento notevolmente evoluto nel tempo, sia un graduale quanto inevitabile allontanamento dalle problematiche connesse alla realtà della scuola primaria.

Sono queste, sostanzialmente, le ragioni poste dall'amministrazione nell'impugnato provvedimento, a sostegno del diniego di riammissione in servizio.

In proposito osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza l'art. 132, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nell'indicare i casi in cui è consentito procedere alla riassunzione, ricollega tale eventualità non a un dovere, che ricade sull'amministrazione tutte le volte in cui un dipendente, che ne abbia i requisiti formali, formuli una semplice richiesta in tal senso, bensì a un potere della stessa, cui si riannoda una mera facoltà del soggetto pubblico datoriale di provvedere nel senso auspicato dall'ex dipendente.

Il provvedimento che dispone la riammissione in servizio, quindi, lungi dal costituire un diritto di costui, rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione, risultando come tale sindacabile dal giudice amministrativo sotto i ristretti profili dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta.

A tal fine appare, pertanto, necessaria (oltre alla verifica preliminare della sussistenza dei presupposti di legge, cui è subordinata in genere la riammissione in servizio) la previa valutazione dei requisiti soggettivi dell'interessato e dell'opportunità della ricostituzione del rapporto di impiego, in relazione alle contingenti esigenze organizzative e di servizio dell'amministrazione, elementi questi ultimi che assumono un ruolo determinante nella formulazione del giudizio de quo (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 dicembre 2008, n. 11019; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 giugno 2007, n. 5255; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2007, n. 1287; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 febbraio 2007, n. 949; Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4552).

In altri termini l'art. 132 non impone l'obbligo di riammettere, comunque, in servizio il dipendente

che ne faccia richiesta, ma domanda all'amministrazione, pur in presenza della vacanza del posto, la valutazione discrezionale dell'opportunità della riammissione, con particolare riguardo alla effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1510).

Non è, pertanto, condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui unica condizione per la riammissione in servizio è che vi sia il posto disponibile.

Vero è, al contrario, che la disponibilità della cattedra è condizione necessaria ma non sufficiente restando, in capo all'amministrazione, il potere discrezionale di valutare l'opportunità e la convenienza di ricostituire il rapporto di impiego con il dipendente che ne abbia fatto richiesta.

Nel caso di specie l'amministrazione scolastica ha ritenuto non opportuna tale ricostituzione del rapporto con motivazione che appare ineccepibile sotto il profilo formale.

D'altra parte l'amministrazione ha motivato il diniego anche con la tardività della domanda.

Il ricorrente, infatti, cessato dal servizio il 1 maggio 1984, ha formulato la domanda di riammissione per cui è causa in data 12 gennaio 1994, restando irrilevante la precedente del 21 gennaio 1991 (peraltro anch'essa tardiva) il cui diniego è rimasto inoppugnato.

La limitazione temporale dei cinque anni, generalmente prevista dalle amministrazioni come termine per la presentazione della domanda di riammissione in servizio, non può considerarsi in contrasto con l'art. 132 citato, il quale, se pure non prevede un limite temporale alla presentazione della domanda, neppure esclude che la singola amministrazione, nell'esercizio del suo potere di autoorganizzazione, possa stabilire i criteri ai quali si atterrà nell'esame delle domande di riassunzione in servizio presentate dai propri dipendenti cessati dal servizio.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, il criterio di massima preclusivo al quale attenersi nell'esame delle domande di riammissione in servizio dei dipendenti, è legittimamente individuato nell'avvenuto decorso quinquennio dalla cessazione dal servizio, in quanto il superamento di tale periodo di assenza dal servizio impedisce di ritenere preservato il necessario patrimonio professionale da parte dell'ex dipendente (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1510; anche Cons. Stato, Sez. IV, ord. 28 ottobre 2003, n. 4669).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Può, tuttavia, disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto dello svolgimento del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore